

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
36/2024/R/GAS

**ORIENTAMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E
L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'EFFETTUAZIONE
DELLE GARE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti
nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 35/2024/R/GAS

Mercato di incidenza: gas

6 febbraio 2024

Premessa

Il presente documento di consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in merito alla semplificazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito e si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2024, 35/2024/R/GAS.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro e non oltre il **7 marzo 2024**.*

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

**Autorità per la Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia
Piazza Cavour,5 - 20121 - Milano**

*email: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122 Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Oggetto della consultazione e richiami al quadro normativo di riferimento	6
2	Riunificazione degli iter procedurali di competenza dell’Autorità in materia di gare per la concessione del servizio di distribuzione gas	10
3	Orientamenti dell’Autorità per la semplificazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione	12
4	Orientamenti dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione per i procedimenti in corso	18

1 Oggetto della consultazione e richiami al quadro normativo di riferimento

- 1.1 In relazione allo svolgimento delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'articolo 6 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22) ha introdotto una serie di disposizioni volte a *“valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e [..] rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226”* (comma 1).
- 1.2 Nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti ad Enti locali o a società patrimoniali delle reti possano essere alienati al valore industriale residuo (VIR) risultante dall'applicazione delle regole di cui alle Linee guida 7 aprile 2014 e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità.
- 1.3 L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 118/22, anche per i casi di alienazione di cui al precedente punto 1.2, ha peraltro esteso l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, laddove prevede la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità, stabilendo altresì che quest'ultima dovrà riconoscere in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra i suddetti valori.
- 1.4 Infine, l'articolo 6, comma 2, della legge 118/22, ha modificato le condizioni che esonerano l'Ente locale concedente dall'obbligo di trasmettere le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità, previsto affinché quest'ultima verifichi gli scostamenti VIR-RAB, prima della pubblicazione del bando di gara da parte delle stazioni appaltanti.
- 1.5 Con la deliberazione 22 dicembre 2022, 714/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 714/2022/R/GAS) sono state aggiornate le disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale in attuazione delle richiamate disposizioni della legge 118/22, ed in particolare è stato stabilito:
 - di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS con l'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS, da applicare alle sole istanze presentate dalle stazioni appaltanti successivamente all'entrata in vigore della medesima deliberazione 714/2022/R/GAS;
 - per i procedimenti in corso alla data di approvazione della deliberazione 714/2022/R/GAS e limitatamente alle valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore, di confermare invece l'applicazione del regime ordinario individuale per Comune, già disciplinato dall'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS nella versione anteriore alla sostituzione disposta dal precedente alinea;
 - che, qualora gli Enti locali destinatari di procedimenti in corso o già conclusi manifestino l'intenzione di alienare le porzioni di rete di loro proprietà, le

stazioni appaltanti:

- a) comunichino all’Autorità quali Enti locali abbiano espresso alla stazione appaltante la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di loro titolarità, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22;
 - b) integrino la documentazione già trasmessa per la porzione di rete del gestore a devoluzione onerosa, con quella relativa agli Enti locali di cui alla precedente lettera a).
- 1.6 Con determinazione 7 giugno 2023, 1/2023/DIEU del Direttore della Direzione Infrastrutture sono stati aggiornati i valori di riferimento per il calcolo degli indici di cui all’allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS, rilevanti ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB.
- 1.7 Con determinazione 19 giugno 2023, 2/2023/DIEU del Direttore della Direzione Infrastrutture sono stati messi a disposizione delle stazioni appaltanti, sul sito internet dell’Autorità, schemi specifici, corredati del relativo manuale di compilazione, ai fini dell’acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB.
- 1.8 Nel documento per la consultazione 15 novembre 2022, 572/2022/R/GAS l’Autorità, in una prospettiva di ulteriore semplificazione ed accelerazione dei procedimenti per la verifica dello scostamento VIR-RAB, aveva prefigurato ulteriori semplificazioni procedurali da adottare nel medio periodo per l’aggiornamento delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale in attuazione della legge 118/22; in particolare era stata ipotizzata una possibile semplificazione dei regimi¹ di cui all’articolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS e una possibile revisione delle modalità di definizione degli indici presi a riferimento nel test “Analisi per indici” previsto nei casi di adesione al regime accelerato individuale per Comune.
- 1.9 Successivamente alla pubblicazione della deliberazione 714/2022/R/GAS sono pervenute diverse richieste da parte delle stazioni appaltanti con procedimenti in corso (avviati a partire dall’anno 2016), le quali hanno manifestato l’esigenza di fornire - unitamente all’integrazione dei dati già trasmessi relativamente ai gestori uscenti con i dati delle porzioni di rete la cui titolarità è dell’ente locale - i valori dei VIR aggiornati, in sostituzione di quelli risalenti a diversi anni prima.
- 1.10 Peraltro, si è osservato che delle 131 stazioni appaltanti² che si sono accreditate presso l’Autorità, solo 99 hanno avviato il procedimento necessario per la verifica degli scostamenti VIR-RAB; di queste, 32 lo hanno concluso (detti procedimenti

¹ Ovvero:

- a) Regime ordinario individuale per Comune;
- b) Regime semplificato individuale per Comune;
- c) Regime semplificato d’ambito *ex* legge 124/17.

² Su un totale di 177 ambiti territoriali minimi (ATEM), come definiti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale 19 gennaio 2011 e successivamente ridotti a 171 a seguito di aggregazioni tra ATEM comunicate dalle Stazioni appaltanti in sede di accreditamento. Per 40 ATEM le relative Stazioni Appaltanti non si sono ancora accreditate presso la piattaforma informatica accrediti stazioni appaltanti dell’Autorità.

hanno finora riguardato solo le porzioni di rete relative ai gestori e quindi potrebbero comunque essere riaperti nel caso gli enti locali volessero alienare le proprie porzioni di rete) e a fine 2022 il procedimento risultava *in itinere* per ben 67 stazioni, come evidenziato dalla Relazione annuale dell’Autorità pubblicata per l’anno 2022; di questi, nel corso del 2023, sono stati conclusi sei procedimenti³.

- 1.11 L’Autorità pertanto ritiene necessario proseguire l’opera di semplificazione, già avviata negli scorsi anni, allo scopo di accelerare i procedimenti in corso, congiuntamente alla spinta verso l’avvio delle rimanenti procedure di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale che si attende possa derivare dalla revisione del regolamento per i criteri di gara⁴ di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto 226/11), che deriva dalle disposizioni di cui all’articolo 6, della legge 118/22.
- 1.12 Infine, il comma 4-bis dell’art. 23 del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (conv. con modif. legge 10 agosto 2023, n. 103) dispone che *“(l)e estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F [...], nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno [...] sono valutati, ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonché all’incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi”*.
- 1.13 Al riguardo si segnala che l’attuale metodologia di analisi costi-benefici, riportata in Appendice 2 al documento per la consultazione 410/2019/R/GAS e raccomandata per le analisi costi-benefici che le stazioni appaltanti devono condurre per la verifica delle condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d’ambito, include già la valorizzazione delle esternalità ambientali. In ogni caso altre metodologie di analisi costi benefici possono essere utilizzate, qualora internazionalmente riconosciute. Pertanto, sempre in un’ottica di semplificazione, non si ravvisa sul punto la necessità di ulteriori interventi dell’Autorità⁵, salvo raccomandare nuovamente alle stazioni appaltanti a utilizzare lo schema di analisi costi-benefici di cui all’Appendice 2 al documento per la consultazione 410/2019/R/GAS o altra metodologia internazionalmente riconosciuta, in ogni caso con assunzioni e ipotesi realistiche.

³ Deliberazioni 208/2023/R/GAS, 255/2023/R/GAS, 452/2023/R/GAS, 577/2023/R/GAS, 592/2023/R/GAS, 607/2023/R/GAS.

⁴ Decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”.

⁵ Si segnala che con la deliberazione 608/2023/R/GAS, recante osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, dalla provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia – Stazione Appaltante dell’Atem unico provincia autonoma di Trento, l’Autorità ha esaminato per la prima volta una analisi costi/benefici condotta dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 69/2023 e quindi della modifica del comma 4-bis dell’art. 23 del decreto legislativo 164/00. Si veda in particolare la sezione 6 dell’Allegato A alla deliberazione 608/2023/R/GAS: www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/23/608-23all.pdf

1.14 Tutto ciò premesso, l’Autorità, con la deliberazione 6 febbraio 2024, 35/2024/R/GAS, ha avviato un procedimento volto a:

- introdurre un regime innovativo, con accesso facoltativo da parte delle stazioni appaltanti, che preveda la riunificazione in un unico procedimento dei due procedimenti distinti attualmente previsti per le due competenze dell’Autorità in materia di gare gas, ovvero quelle connesse alle osservazioni sui valori di rimborso (nel caso di scostamenti VIR-RAB superiori al 10%) e quelle connesse alle osservazioni sui documenti di gara predisposti dalle stazioni appaltanti;
- apportare ulteriori semplificazioni alle disposizioni di cui all’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS in materia di procedimenti di verifica degli scostamenti VIR-RAB delle porzioni di rete a devoluzione onerosa nella titolarità degli enti locali e dei gestori uscenti e all’Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS recante disposizioni in materia di *iter* di valutazione dei bandi di gara, fermo restando l’obiettivo di tutela dei clienti del servizio dall’imposizione di oneri impropri;
- prospettare e valutare alcune semplificazioni degli *iter* procedurali dei regimi di verifica degli scostamenti VIR-RAB, in modo da consentire alle stazioni appaltanti che abbiano già avviato gli *iter* procedurali per le valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore alla data di approvazione della deliberazione 714/2022/R/GAS di poter usufruire, ove ne ricorrano le condizioni, del “regime accelerato individuale per Comune” previsto dall’Allegato A alla medesima deliberazione.

1.15 Nel seguito del presente documento per la consultazione sono illustrati gli orientamenti dell’Autorità in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure per l’effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, anche per i procedimenti in corso.

1.16 Il presente documento per la consultazione si articola in ulteriori tre capitoli:

- al capitolo 2, si dà evidenza delle modifiche che si intendono apportare all’ *iter* per la formulazione delle osservazioni di competenza dell’Autorità sia sui bandi di gara sia sui valori di rimborso, riunificando alcuni passaggi procedurali che oggi sono separati;
- al capitolo 3, sono illustrati gli orientamenti in relazione a possibili modifiche dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS, in particolare con riferimento alle semplificazioni che si intendono introdurre nel c.d. “regime ordinario accelerato per Comune”;
- al capitolo 4, sono illustrati gli orientamenti in relazione al possibile aggiornamento della disciplina per i procedimenti per la determinazione dello scostamento VIR-RAB in corso alla data del 22 dicembre 2022.

2 Riunificazione degli iter procedurali di competenza dell’Autorità in materia di gare per la concessione del servizio di distribuzione gas

- 2.1 In primo luogo, e contestualmente alla semplificazione che deriverà dalla revisione del decreto 226/11, in attuazione di quanto previsto dalla legge 118/22, l’Autorità ritiene opportuno definire un regime innovativo, con accesso facoltativo da parte delle stazioni appaltanti, che preveda la riunificazione in un unico procedimento dei due procedimenti distinti attualmente previsti per le due competenze dell’Autorità sulle gare gas, ovvero quelle connesse alle osservazioni sui valori di rimborso (nel caso di scostamenti VIR-RAB superiori al 10%) e quelle connesse alle osservazioni sui documenti di gara predisposti dalle stazioni appaltanti.

Introduzione di un regime innovativo con riunificazione dei procedimenti per lo scostamento VIR-RAB e per le osservazioni al bando di gara

- 2.2 Il comma 15.5 del decreto legislativo 164/00 dispone, con riferimento al valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere, che *“(q)ualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l’ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara.”*
- 2.3 Il decreto 226 dispone, al comma 5.14, lettera b), che *“l’ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara”*, e che *“(l)’Autorità esegue la verifica secondo modalità da essa stabilite.”* Ed ancora al comma 9.2 che *“(l)a stazione appaltante invia all’Autorità, secondo modalità stabilite dall’Autorità, il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1. L’Autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante.”*
- 2.4 Perseguendo gli obiettivi di snellimento e accelerazione dei procedimenti propedeutici allo svolgimento delle gare d’ambito, obiettivi più volte richiamati dal legislatore nazionale, l’Autorità intende rivedere l’attuale separazione dei procedimenti in cui, rispettivamente, vengono esaminati gli scostamenti VIR-RAB per i soli Comuni dell’ambito in cui tale scostamento è superiore al 10% e in cui viene esaminata la documentazione di gara.
- 2.5 L’orientamento è procedere all’introduzione di un regime innovativo che preveda, su richiesta della stazione appaltante, l’accesso ad un unico procedimento finalizzato alla determinazione dello scostamento VIR-RAB e alla predisposizione di osservazioni alla documentazione del bando di gara, come di seguito descritto.
- 2.6 La stazione appaltante che volesse optare per il procedimento unificato dovrebbe

trasmettere, in un'unica soluzione, l'intera documentazione di gara; in tal caso, l'Autorità sarebbe tenuta a concludere il procedimento unificato formulando le proprie osservazioni entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione; i tempi del procedimento verrebbero sospesi solo nel caso in cui l'Autorità formulasse rilievi o richiedesse chiarimenti sulla documentazione di gara (inclusi eventuali chiarimenti sulla determinazione del valore di rimborso da parte della stazione appaltante).

2.7 Tale approccio permetterebbe una serie di semplificazioni e una conseguente riduzione degli oneri amministrativi:

- un unico procedimento amministrativo, condotto, senza soluzione di continuità, fino alle osservazioni sulla documentazione di gara, dotato di maggiore certezza sulle tempistiche di completamento del procedimento, che, come detto, dovrebbe concludersi nel termine di 120 giorni, salvo sospensione, ove necessario;
- la trasmissione da parte della stazione appaltante di tutta la documentazione relativa al valore di rimborso e al bando di gara, con conseguente riduzione delle interazioni necessarie;
- semplificazioni in merito alle modalità di calcolo e aggiornamento dei valori di VIR: il riferimento temporale sarebbe certo e univoco sia per la determinazione del valore di rimborso da sottoporre a verifica dell'Autorità, sia per i valori di rimborso da inserire nel bando di gara da pubblicare, vale a dire l'anno $t-2$ (dove t rappresenta l'anno di pubblicazione del bando di gara, come dichiarato dalla stazione appaltante nella documentazione trasmessa);
- sarebbe anche facilitata l'attività di controllo e verifica da parte dell'Autorità dei valori di VIR/RAB indicati nel bando di gara, dovendo essere detti valori necessariamente i medesimi di quelli definiti in esito a tale procedimento;
- infine, non potrebbero verificarsi casi, attualmente possibili, in cui il valore di scostamento per uno o più Comuni di un ambito sia inferiore al 10%, al momento di presentazione dei dati VIR/RAB, ma, tuttavia, risulti superiore al 10%, al momento di presentazione dei documenti per la verifica dei bandi, a causa degli aggiornamenti intercorsi negli anni, con la conseguente necessità di riavviare un nuovo procedimento di verifica del valore di rimborso per tale/i Comune/i.

Spunti per la consultazione

S1. Osservazioni sull'orientamento di introdurre un regime innovativo che preveda, su base facoltativa, l'accesso ad un unico procedimento finalizzato a determinare lo scostamento VIR-RAB e alla predisposizione di osservazioni relative alla documentazione del bando di gara.

- 2.8 In un’ottica di semplificazione e snellimento dei procedimenti di analisi della documentazione di gara, si propone di meglio chiarire le condizioni di ammissibilità al regime semplificato di cui al comma 3.2 dell’Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS, che prevede che possano accedervi le stazioni appaltanti che predispongano la documentazione di gara in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. Al riguardo si precisa che la condizione di “aderenza” della documentazione di gara agli allegati tipo del decreto 226/11 sussiste anche nel caso in cui contenga modifiche legate esclusivamente alla normativa sopravvenuta e alle previsioni operative relative allo svolgimento organizzativo della procedura di gara, che si ritiene possano rientrare nella disponibilità della stazione appaltante⁶.
- 2.9 Inoltre, si ritiene opportuno integrare la disposizione di cui al comma 9.1 dell’Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevedendo che l’estratto del bando di gara da trasmettere comprenda necessariamente gli articoli 17, 18 e 19,⁷ del bando di gara tipo allegato al decreto 226/11.

Spunti per la consultazione

- S2. Osservazioni sull’orientamento di semplificazione del procedimento di analisi della documentazione di gara.

3 Orientamenti dell’Autorità per la semplificazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione

- 3.1 Per le ragioni evidenziate nella deliberazione 35/2024/R/GAS di avvio del procedimento e richiamate nel Capitolo 1 del presente documento per la consultazione, l’Autorità ritiene necessario proseguire il percorso di semplificazione già avviato con la deliberazione 714/2022/R/GAS, introducendo ulteriori disposizioni mirate ad accelerare e snellire i procedimenti per la verifica dello scostamento VIR-RAB, come peraltro già prefigurato nel documento per la consultazione 572/2022/R/GAS.
- 3.2 La semplificazione proposta nel presente documento si dispiega su più fronti:
- alcune semplificazioni del regime ordinario accelerato per Comune e del regime semplificato individuale per Comune che agevolino lo svolgimento delle procedure;
 - modifiche delle modalità di trasmissione delle informazioni, e in particolare l’unificazione della comunicazione all’Autorità di “completamento invii”

⁶ Quali ad esempio con riferimento all’Allegato 2 al decreto 226/11 (Bando di gara tipo): sezione 8 “Ufficio a cui rivolgersi per la documentazione di gara” sezione 12 “Domanda di partecipazione” e la sezione 13 “Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione”.

⁷ Rispettivamente art.17 “Garanzia contrattuale”, art. 18 “Oneri generali di gara” e art. 19 “Oneri a carico dell’impresa aggiudicataria.

relativa alle porzioni degli enti locali con alienazione e alle porzioni dei gestori;

- la revisione dei parametri per l'effettuazione del test "Analisi per indici".

3.3 I benefici attesi dall'Autorità per queste semplificazioni – contestualmente a quelli attesi dalla revisione del decreto 226/11 in attuazione delle previsioni di cui alla legge 118/22 – sono legati al contemporaneo sviluppo delle proposte di natura procedimentale presentate nel capitolo 2 del presente documento per la consultazione.

Semplificazioni del regime ordinario accelerato per Comune e del regime semplificato individuale per Comune

3.4 L'attuale disciplina prevede che, nell'ambito dello stesso Comune, lo scostamento VIR-RAB venga valutato (ad eccezione del caso del regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22) separatamente per le due porzioni di rete: quella nella titolarità del gestore uscente, e quella di proprietà dell'ente locale, laddove quest'ultimo abbia manifestato la volontà di alienare i propri impianti.

3.5 L'Autorità ritiene opportuno allineare le disposizioni del regime ordinario accelerato per Comune e del regime semplificato individuale per Comune al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22, e di conseguenza prevedere che anche per tali due regimi i requisiti di ammissibilità vengano valutati con riferimento all'insieme della porzione di rete del gestore uscente e della porzione di rete dell'Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità: in altri termini, l'orientamento dell'Autorità è di effettuare la verifica dello scostamento VIR-RAB sull'insieme degli impianti dello stesso Comune a devoluzione onerosa, indipendentemente dalla titolarità dei medesimi.

3.6 L'orientamento esposto consentirebbe, da un lato, uno snellimento e una riduzione della numerosità dei procedimenti di verifica, e, dall'altro lato, permetterebbe, in una logica di tutela dei clienti del servizio di distribuzione, di avviare gli *iter* procedimentali per quei casi in cui la valorizzazione del complesso degli *asset* a livello comunale (del gestore uscente e dell'ente locale) determini un valore superiore al 10%.

3.7 Tale orientamento sarebbe peraltro in linea con le modalità previste per la raccolta dati RAB⁸ per la determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale per l'anno 2024.

Spunti per la consultazione

S3. Osservazioni sull'orientamento di effettuare la verifica dello scostamento VIR-RAB sull'insieme degli impianti a devoluzione onerosa dello stesso Comune, indipendentemente dalla titolarità dei medesimi.

⁸ Cfr. Manuale d'uso: RAB gas - Determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale per l'anno 2024 e acquisizione/modifica dati quota parte cespiti di proprietà del gestore uscente anno 2022 pubblicato sul sito internet di ARERA il 17 ottobre 2023.

Modifiche alle procedure di trasmissione della documentazione

- 3.8 In conseguenza di quanto sopra descritto, le Stazioni appaltanti dovranno pertanto inviare contestualmente, per ciascun Comune dell'ambito, la documentazione relativa ai gestori uscenti e agli enti locali (per questi ultimi, nei soli casi in cui gli stessi abbiano manifestato l'intenzione di alienare i propri *asset*). La stazione appaltante dovrà altresì certificare la riconciliazione, tra gestore ed ente locale, dei dati di consistenza trasmessi relativamente alla rete e agli impianti, al fine di garantire che non sussistano duplicazioni nella valorizzazione degli *asset*.
- 3.9 Al fine di rendere più trasparente e certo il procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB, si ritiene opportuno inoltre prevedere che la Stazione appaltante effettui un'unica comunicazione di "completamento invii", relativa alle porzioni di rete nella titolarità degli Enti locali e alle porzioni di rete dei gestori uscenti per tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale minimo (ATEM). L'invio contestuale di tutte le informazioni non solo consentirebbe di ridurre gli oneri amministrativi, ma permetterebbe di disporre di dati e informazioni (sia per la porzione dell'ente locale, che per quella del gestore) riferiti alla medesima data.

Spunti per la consultazione

- S4. Osservazioni sull'orientamento di unificare la comunicazione di "completamento invii" relativa alle porzioni di rete nella titolarità degli Enti locali e alle porzioni di rete dei gestori uscenti per tutti i comuni appartenenti all'ambito.

Revisione indici per il test "Analisi per indici"

- 3.10 L'Autorità ritiene inoltre opportuno prevedere, contestualmente alle modifiche proposte nei precedenti punti, una revisione metodologica del test "Analisi per indici" previsto nei casi di adesione al regime accelerato individuale per Comune, prevedendone una semplificazione attraverso l'individuazione e l'utilizzo di soli tre indici significativi, riducendo notevolmente il numero di indici rispetto a quanto attualmente disciplinato⁹. Nell'ambito della consultazione 572/2022/R/GAS, era stata già osservata la necessità di rivedere e semplificare gli indici da utilizzare nei test.
- 3.11 Sulla base di una prima valutazione generale, l'Autorità è orientata a definire, in coerenza con le disposizioni delle Linee guida 7 aprile 2014, gli indici di seguito descritti:
- a) VRN medio delle condotte, ovvero il costo medio di ricostruzione a nuovo delle

⁹ Ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB, vengono complessivamente definiti 108 indicatori valori *benchmark*, differenziati in tre principali segmenti: costo medio di costruzione delle condotte, costo medio degli impianti di derivazione d'utenza, costo medio delle opere civili relative a impianti di derivazione d'utenza. Gli indici tengono conto delle diverse lavorazioni (fornitura e posa delle tubazioni, scavo, rinterri e ripristini, ecc.) in funzione del tipo di materiale delle condotte, dei relativi livelli di pressione e della localizzazione in macroaree geografiche.

condotte, espresso in euro/m;

- b) VRN degli IDU medio per IDU, ovvero il costo di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione d'utenza medio per impianto derivazione d'utenza, espresso in euro/ IDU;
- c) VRN medio degli IDU per PDR, ovvero il costo di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione d'utenza medio per punto di riconsegna espresso in euro/pdr.

Si evidenzia che gli indicatori di cui alle lettere b) e c) risultano di fatto tra loro correlati, in quanto il numeratore (costo di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione di utenza) è identico; tra i due indicatori cambia solo il denominatore. Di tale aspetto si è tenuto conto nella costruzione del test.

3.12 Oggetto della presente consultazione sono le modalità concettuali della revisione metodologica, che, a partire dai valori medi degli indicatori di cui sopra, calcolati sulla base dei valori di ricostruzione a nuovo (relativo alle condotte e agli impianti di derivazione d'utenza) ed opportunamente aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi e rapportati alle relative consistenze (metri di rete, impianti di derivazione di utenza e punti di riconsegna), consentono di verificare, mediante un punteggio applicato agli indicatori di ciascun Comune, il rispetto di un valore soglia. Come già avviene attualmente, in caso di mancato superamento del test, la verifica del VIR (nei casi di differenza della RAB superiore al 10%) avviene secondo il modo tradizionale.

3.13 Di seguito viene descritta brevemente la metodologia seguita per la definizione del nuovo test. Per una descrizione più dettagliata della metodologia proposta per l'aggiornamento del test "Analisi per indici", si riporta in Appendice al presente documento la relazione elaborata dal consulente Paragon Business Advisors S.r.l.. Di seguito i principali step procedurali:

- a) per ciascun Comune, vengono considerati due indicatori: il VRN medio delle condotte e l'indicatore più favorevole (ovvero, quello con il valore più basso) tra i rimanenti due, VRN medio degli IDU per IDU e VRN medio degli IDU per PDR;
- b) tenendo conto della correlazione significativa esistente tra la densità di utenza (pdr/km)¹⁰ e gli indicatori oggetto di analisi, si sono suddivisi i Comuni in due classi di densità di utenza (bassa densità e rimanenti Comuni) individuando un valore limite tra le due classi;
- c) per ciascuno dei tre indicatori oggetto di analisi, e per ciascun livello di densità, sono state individuate sei fasce sulla base della distribuzione dei valori di circa 1.100 Comuni i cui dati, opportunamente rivalutati, sono attualmente

¹⁰ La densità dei punti di riconsegna è determinata come rapporto tra il numero di punti di riconsegna complessivamente presenti nel Comune e la lunghezza complessiva della rete nel medesimo Comune (pdr/km). Nel corso delle analisi si è valutato di adottare due sole classi, e non tre, per maggiore semplicità e soprattutto in quanto le differenze quantitative tra le classi a media e alta densità non apparivano così significative come quelle tra queste e la classe a bassa densità. Come punto di separazione tra bassa densità e rimanenti Comuni si mantiene il valore di 70 PdR/km già in vigore, sempre per semplicità (si è osservato che il valore mediano è 57 PdR/km).

disponibili all’Autorità;¹¹ il modello statistico di determinazione delle sei fasce è descritto nell’Appendice;

- d) per ciascuna fascia, si è assegnato un punteggio (da 0 a 1, passando dai seguenti valori intermedi: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8) e per ciascun Comune viene calcolato un punteggio medio ponderato dei due indicatori selezionati come indicato alla lettera a) e utilizzando come pesi l’incidenza, per ciascun Comune, del VRN delle condotte e del VRN degli impianti di derivazione d’utenza sul VRN totale;
 - e) il test “Analisi per indici” risulta superato quando il punteggio medio ponderato per il Comune oggetto di verifica risulta maggiore di 0,6; se ciò non avviene, il test si intende superato anche nel caso (subordinato) in cui l’indicatore con maggiore peso (maggiore incidenza sul VRN totale) ricada in una fascia per cui abbia acquisito un punteggio pari a 0,8 o 1;
 - f) in caso contrario, se il test non viene superato, la verifica del VIR (nei casi di differenza della RAB superiore al 10%) avviene secondo l’analisi della documentazione di dettaglio, come indicato al punto 3.16 e seguenti del presente documento per la consultazione.
- 3.14 I valori limite delle fasce (si veda l’Allegato) dovrebbero essere periodicamente aggiornati sulla base dei dati che via via si rendono disponibili dalle Stazioni appaltanti. Si ritiene che tale aggiornamento possa avvenire su base annua e avere effetto dall’anno successivo.
- 3.15 Si evidenzia da ultimo che il valore soglia (punteggio pari a 0,6 per entrambi gli indicatori, o in subordine punteggio pari almeno a 0,8 per l’indicatore con maggiore incidenza sul VRN totale: vd sopra, punto 3.13 lettera e) i valori limite delle fasce individuate non preconstituiscono in alcun modo un sistema per il riconoscimento tariffario di costi standard, ma hanno una finalità limitata unicamente all’individuazione di quelle situazioni relativamente alle quali è necessario avviare verifiche sulla documentazione di dettaglio trasmessa dalla Stazione appaltante per la valutazione degli scostamenti VIR-RAB.

Spunti per la consultazione

- S5. Osservazioni sugli orientamenti in merito alla revisione metodologica di svolgimento dei test “Analisi per indici”.
- S6. Osservazioni sul procedimento di aggiornamento delle soglie delle fasce per l’attribuzione dei punteggi sulla base dei dati che via via si rendono disponibili.

Introduzione di un ulteriore step nell’iter procedurale

- 3.16 Perseguendo obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti, per

¹¹ la base dati utilizzata dall’Autorità è costituita dai valori di VRN e di consistenza impiantistica contenuti nelle c.d. “Tabelle 18” trasmesse dalle Stazioni appaltanti e relative a poco più di 1100 Comuni che hanno avuto accesso, ad oggi, al regime ordinario.

l'analisi dello scostamento VIR-RAB si propone di introdurre, per i casi che non superano entrambi i test "Allineamento vite utili" e "Analisi per indici" (art. 14 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS), un ulteriore *step* di verifica, prevedendo, in particolare, che la stazione appaltante fornisca una dichiarazione, corredata da una relazione descrittiva¹², specificando con apposita dichiarazione se il VIR sia stato calcolato applicando puntualmente le disposizioni delle linee guida, oppure se il calcolo sia stato effettuato sulla base di clausole contenute nelle convenzioni stipulate tra le parti, nei limiti di ammissibilità individuati nelle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00; in tal caso, ove fossero introdotte deroghe, bisognerebbe necessariamente fornirne la spiegazione dettagliata e la relativa motivazione.

- 3.17 In caso di puntuale applicazione delle Linee Guida, il VIR verrebbe ritenuto idoneo per il riconoscimento tariffario, mentre per i casi di deroga o di applicazione delle clausole contrattuali, l'Autorità valuterrebbe la documentazione trasmessa e le giustificazioni fornite dalla stazione appaltante e:
- nel caso di valutazione positiva, il valore del VIR verrebbe ritenuto congruo;
 - in caso contrario, la stazione appaltante dovrebbe inviare la documentazione prevista dall'articolo 19 dell'Allegato A della deliberazione 714/2022/R/GAS.
- 3.18 L'Autorità si riserverebbe in ogni caso la facoltà di effettuare controlli a campione volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute, richiedendo alla stazione appaltante la documentazione di dettaglio entro un termine prestabilito a partire dalla data di acquisizione dei dati e delle informazioni relativi ai procedimenti per la valutazione degli scostamenti VIR-RAB e, comunque, completando le proprie verifiche prima dell'adozione del relativo provvedimento, con sospensione quindi del termine di 120 giorni per tutto il tempo necessario alla loro effettuazione.

Spunti per la consultazione

- S7. Osservazioni sugli orientamenti in merito alla introduzione di un ulteriore step nell'iter procedurale in relazione all'aderenza o meno alle Linee guida nel calcolo del VIR e all'illustrazione di deroghe o di clausole contrattuali.

¹² La relazione descrittiva dovrà contenere in particolare gli elementi metodologici essenziali per la determinazione del valore di rimborso: una descrizione generale degli impianti, lo stato di consistenza aggiornato degli impianti e della rete, i criteri di valutazione del VIR da applicare alle diverse tipologie di cespiti della rete (cabine REMI, condotte di trasporto, gruppi di riduzione, derivazioni d'utenza, misuratori, impianti di protezione catodica, impianti e fabbricati, ecc.), con indicazione del trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, i prezzi di ricostruzione a nuovo applicabili alle diverse tipologie di cespiti, i contributi pubblici per l'estensione della rete, i contributi di origine privata.

4 Orientamenti dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione per i procedimenti in corso

- 4.1 L’Autorità ritiene opportuno introdurre specifiche disposizioni che, in analogia con quanto visto nel Capitolo 3, permettano di completare tempestivamente anche i procedimenti per la verifica degli scostamenti VIR-RAB in corso alla data di emanazione del provvedimento finale.
- 4.2 Si intende pertanto prevedere il superamento del vincolo che riserva le semplificazioni previste dalla deliberazione 714/2022/R/GAS solo alle stazioni appaltanti che non abbiano ancora sottoposto i propri VIR alle valutazioni dell’Autorità.
- 4.3 Al fine di perseguire l’obiettivo di accelerare gli *iter* procedimentali in corso, l’Autorità ritiene opportuno procedere alla modifica della disciplina di cui alla deliberazione 714/2022/R/GAS mediante un’ulteriore semplificazione dei regimi attualmente previsti, introducendo la facoltà per le stazioni appaltanti con procedimenti per la valutazione degli scostamenti VIR-RAB già avviati e ancora in corso di accedere al “regime accelerato individuale per Comune”.
- 4.4 Nel caso in cui eserciti tale facoltà, la Stazione appaltante dovrà necessariamente ripresentare i dati aggiornati relativi agli scostamenti VIR-RAB dei gestori, riferiti all’anno $t-2$ valutato rispetto all’anno di presentazione del bando di gara e, contestualmente, dati analoghi riferiti alle porzioni di proprietà degli enti locali, valutati sempre con riferimento all’anno $t-2$, nel caso in cui tali enti abbiano manifestato l’intenzione di procedere all’alienazione. Per quanto concerne le valutazioni degli scostamenti VIR-RAB, le stesse Stazioni appaltanti potranno avvalersi delle semplificazioni descritte nel capitolo 3 di questo documento per la consultazione, nelle forme che verranno stabilite nel provvedimento in esito alla presente consultazione.
- 4.5 Le Stazioni appaltanti che non esercitino la facoltà di cui al punto 3.2, potrebbero continuare l’*iter* procedimentale nel regime ordinario individuale per Comune di cui alla deliberazione 905/2017/R/GAS.
- 4.6 Nel caso di “traslazione” al regime accelerato individuale per Comune di cui al punto 3.2, sarebbero fatte salve le osservazioni già trasmesse dagli uffici dell’Autorità nel corso del procedimento per la valutazione dello scostamento VIR-RAB. A tal proposito, salva l’eventualità che le spiegazioni offerte dalle stazioni appaltanti siano esaurienti, le stazioni appaltanti dovrebbero comunque fornire la documentazione attestante che i valori di VIR, per tutti i comuni appartenenti all’ATEM, siano stati determinati tenendo in considerazione le osservazioni pervenute dall’Autorità.
- 4.7 Anche in tali casi, come prospettato nel capitolo precedente, la documentazione dovrebbe essere trasmessa contestualmente per i Comuni dell’intero ambito ed essere corredata della certificazione di riconciliazione dei dati trasmessi relativamente alla consistenza delle reti e degli impianti.
- 4.8 Rimarrebbe comunque in vigore per tutte le stazioni, laddove siano rispettati i

requisiti previsti dalla normativa, la possibilità di accedere al regime aggregato d'ambito o al regime semplificato individuale per Comune. Le stazioni appaltanti potrebbero inoltre valutare, in funzione del grado di maturità del procedimento in corso per la valutazione dello scostamento VIR-RAB, di esercitare la facoltà di accesso al procedimento innovativo riunificato di cui al Capitolo 2 del presente documento di consultazione.

- 4.9 L'aggiornamento dei valori di VIR dovrebbe essere effettuato in coerenza con le modalità di cui alla FAQ pubblicata il 10 novembre 2023 sul sito dell'Autorità.

Spunti per la consultazione

- S8. Osservazioni sugli orientamenti in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione per i procedimenti in corso.
- S9. Vi sono ulteriori aspetti che ritenete opportuno suggerire al fine di una transizione ordinata dei procedimenti in corso al regime accelerato individuale per Comune?